

I c.d. “reati ambientali di inosservanza” ed il principio di offensività.

Cassazione penale Sezione III, 21 febbraio 2011 n. 6256

Trasporto rifiuti non pericolosi - Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione - Articolo 256, comma 4, Dlgs 156/2006 - Reato formale di pericolo - Pregiudizio concreto dell'ambiente - Non richiesto

Il reato formale di pericolo sanzionato dall'articolo 256, comma 4 del Dlgs 152/2006 si configura a prescindere dalla idoneità della condotta contestata a recare un concreto pregiudizio per l'ambiente, essendo, l'intenzione del Legislatore, quella di sanzionare la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti, anche nel caso di condotte “meramente formali”.

A cura dell'Avv. Francesca Abbati

Sommario: 1.Considerazioni generali. 2.L'offensività e la tipicità degli illeciti penali ambientali. 3. Le soluzioni prospettate dalla Corte di Cassazione. 4.Inoffensività del reato ed assenza di tipicità.

1. Considerazioni generali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6256/2011, ha affrontato la problematica dell'offensività degli illeciti ambientali rispetto ai reati c.d. di inosservanza.

La Suprema Corte, ha preso le mosse dalla valutazione di legittimità di una sentenza di condanna, pronunciata dal Tribunale di Siena Sezione distaccata di Poggibonsi in cui il legale rappresentante di una società autorizzata al trasporto di rifiuti ed il proprietario dei mezzi utilizzati per tale trasporto, venivano condannati ai sensi dell'art. 256 comma 4 D.Lgs. n.152 del 2006 per la violazione di due prescrizioni: a) quella che impone di avere sul mezzo di trasporto, copia autentica del provvedimento di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi; e b) quella che obbliga di dotare il veicolo di idonea copertura per il trasporto.

La Corte di Cassazione ritiene il ricorso infondato, affermando la sussistenza di una equiparazione tra le due prescrizioni contenute nella disposizione sanzionata, con il conseguente identico trattamento sanzionatorio per le due fattispecie entrambe disciplinate, dalla norma che si ritiene violata.

2. L'offensività e la tipicità degli illeciti penali ambientali.

Tale assunto, a cui giunge la Suprema Corte, impone la necessità di affrontare una duplice problematica inerente gli illeciti penali ambientali, ossia l'offensività e la tipicità degli stessi.

Sotto il primo aspetto, si deve evidenziare che per i reati ambientali il modello criminoso che viene preso in considerazione, è quello del reato di pericolo astratto, tenuto conto, che questo costituisce il modello di riferimento per la tutela di quei beni giuridici di portata collettiva e non di facile ed esaustiva individuazione, quale è certamente la tutela dell'ambiente. Nell'ambito dell'illecito penale ambientale, tale considerazione, appare ancor più evidente, in quanto il concetto di bene giuridico da tutelare, ha subito un ampliamento, ricomprendendo anche il fine perseguito dallo Stato nella gestione dell'ambiente attraverso gli interventi necessari.

Tale ampliamento, è stato raggiunto attraverso i modelli di criminalizzazione dei comportamenti, determinando delle conseguenze in termini di offensività dell'illecito penale ambientale. Tale problematica si pone soprattutto in riferimento ai c.d. reati di inosservanza, ossia a quelle fattispecie criminose connesse alla violazioni delle prescrizioni imposte dallo Stato per lo svolgimento di determinate attività, o necessitanti un titolo abilitativo concesso dalla P.A.

Questa considerazione, determina la necessità di valutare l'offensività degli illeciti ambientali, al fine di trovare una giustificazione alla punibilità. In questo senso, si è da un lato, tentato di considerare bene giuridico, la funzione posta in essere dallo Stato per la tutela del bene ambientale in quanto strumentale alla realizzazione del bene ambiente, dando, così vita alle c.d. condotte di inosservanza rilevanti penalmente e realizzandosi in tal modo, una tutela anticipata del bene giuridico ambiente. In questo ambito appare opportuno distinguere tra le fattispecie che incriminano, pur sotto l'aspetto del pericolo astratto, la pericolosità potenziale e quindi presunta di determinate condotte e le fattispecie che sanzionano le condotte prodromiche alla realizzazione di eventi dannosi o inosservanza di obblighi di collaborazione con la p.a.

Nel primo caso, la pericolosità presunta è connessa a determinate condotte, connotate da caratteristiche di continuità e regolarità, come nel caso dell'obbligo di preventiva autorizzazione, necessario solo per acque reflue industriali che vengano prodotte con continuità e regolarità.

Le ipotesi, invece, in cui viene richiesta una tutela anticipata da parte della pubblica amministrazione, attraverso la necessaria acquisizione di autorizzazione o con l'imposizione di obblighi, impongono, al fine di ricondurle alla offensività del bene ambiente, la tipicità delle condotte con la conseguenza che, le singole fattispecie criminose, devono essere preventivamente individualizzate e specificamente determinate. Tale ultima considerazione, appare rilevante tenuto conto, che altrimenti, si consentirebbe un ingiustificato ampliamento delle fattispecie criminose ambientali ed una illegittima interpretazione, *ad adiuvandum*, delle condotte.

3. Le soluzioni prospettate dalla Corte di Cassazione.

La soluzione offerta dalla Corte di Cassazione, peraltro, va oltre le ricostruzioni prospettate in tema di offensività dei reati ambientali. Viene, infatti, affermato nella sentenza in esame, che il reato previsto dall'articolo 256, quarto comma Dlgs n. 152/06 è reato formale di pericolo, per la configurabilità del quale, è sufficiente lo svolgimento di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni, non essendo richiesto, che la condotta sia anche idonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto.

Tale soluzione normativa, è esplicativa di una scelta del legislatore diretta a sanzionare anche condotte meramente formali, in considerazione del potenziale pericolo, derivante dallo svolgimento di determinate attività, che chiaramente giustifica la necessità di una scrupolosa osservanza di quanto disposto con il titolo abilitativo.

Con riferimento alla natura del reato e richiamando i precedenti giurisprudenziali formati, si evidenzia ¹ che trattasi di reato formale, la cui configurabilità è ipotizzabile sulla base della semplice effettuazione di una delle attività soggette a titolo abilitativo, senza osservarne le prescrizioni. Inoltre, la natura di reato di mera condotta fa sì che, per l'integrazione della fattispecie, non assuma rilievo l'idoneità della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione.²

¹ (Sez. III n. 38186, 8 ottobre 2003)

² (Sez. III n. 15560, 18 aprile 2007; Sez. III n. 20277, 21 maggio 2008). (Sez. III n. 35621, 27 settembre 2007) in cui si precisa che nel reato in esame, lo scopo del legislatore è quello di apprestare una difesa anticipata del bene giuridico protetto, facendo sì che alcune condotte solo formali e non collegate alla tutela di un interesse esplicitamente indicato e neppure immediatamente percepibile siano scrupolosamente osservate, con la conseguenza che la loro violazione viene punita indipendentemente da qualsiasi accertamento di una qualsiasi lesione concreta e da qualsiasi concreto interesse. In tali casi "il contenuto offensivo del reato è espresso dalla stessa struttura della norma" e si rileva che il legislatore ritiene, con una sua valutazione vincolante per l'interprete, che certe formalità debbano essere osservate con il suggello addirittura della sanzione penale. In questo senso, anche, Sez. III n. 39861, 12 ottobre 2004 secondo cui: "...la natura di reato di pericolo, che palesemente riveste quello di realizzazione o gestione di discarica abusiva (per il concreto e rilevante impatto

4. Inoffensività del reato ed assenza di tipicità.

Due principali considerazioni devono essere effettuate in ordine alla sentenza in commento e sono relative al contenuto precettivo del disposto normativo e pertanto delle prescrizioni contenute nell'obbligo di copertura dei rifiuti e di circolazione con copia autentica di attestazione di iscrizione.

La riconducibilità della sussistenza penale, al mancato rispetto delle prescrizioni, impone una necessaria critica e valutazione, al fine di evitare che vi possa essere un "*fraintendimento ermeneutico*" nella concreta applicazione della fattispecie, alle condotte che si assumono penalmente rilevanti.

Innanzitutto, appare opportuno evidenziare che, non ogni disposizione prescrittiva contenuta nell'atto autorizzatorio, dovrebbe essere considerata una prescrizione in senso stretto, alla cui inosservanza si ricollega l'irrogazione di una sanzione penale, ma soltanto quella, la cui imposizione, costituisce un corollario della scelta di valore già operata dal legislatore e ciò al fine di non vanificare il principio di tipicità della fattispecie penali ambientali.

Ma, un'altra considerazione deve essere effettuata in ordine alle prescrizioni necessarie per il trasporto di rifiuti non pericolosi, in quanto le stesse, evidenziano la totale inoffensività della condotta rispetto al bene giuridico ambiente, sia questo in senso stretto sia che sia riconducibile al concetto di gestione del bene ambiente, da parte della pubblica amministrazione.

In tal senso, l'incriminazione risulta avere un ruolo rilevante in ordine al controllo amministrativo preventivo (contenuto già a priori nella concessione dell'autorizzazione) di una attività, intrinsecamente rischiosa in quanto in grado di mettere in pericolo la salubrità dell'ambiente. Così che in presenza di una attività che possa mettere in pericolo la salubrità dell'ambiente, appare doveroso da parte dell'ordinamento, di dover attribuire alla pubblica amministrazione, il compito di individuare tutte le cautele necessarie per prevenire la realizzazione dell'evento, al fine di consentire che il rischio di produzione del suddetto evento, sia ridotto al minimo. Si viene in tal modo a determinare, una forma di anticipazione di tutela. Ma, nell'alveo delle prescrizioni necessarie ad evitare la produzione dell'evento e pertanto a limitare il rischio di lesione del bene "ambiente", dobbiamo valutare quali prescrizioni siano, a tal fine, riconducibili.

ambientale determinato da siffatti insediamenti), comporta che analoga natura debba essere attribuita anche a quelle condotte che, rendendosi inosservanti delle condizioni e prescrizioni apposte ai provvedimenti autorizzativi, sono idonee a dar luogo a danni all'ambiente o comunque ad aggravare i pregiudizi oltre i limiti previsti.

Certamente non vi possono essere annoverate, le condotte contenute nel disposto normativo oggetto della valutazione della Suprema Corte, con la conseguenza che, l'inosservanza delle stesse, determina la mancata tipicità del fatto, prospettandosi un divario tra la condotta e la messa in pericolo del bene giuridico "ambiente" e pertanto l'inoffensività della condotta realizzata.

Francesca Abbati

Pubblicato il 20 novembre 2011